

R.G. n. 53/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA	Presidente
Dott. Luca FUZIO	Giudice
dott. Luca VERZENI	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da CASABRIKO s.r.l., con sede legale in Adrara San Martino (BG), via Castello n. 43, C.F. e P. IVA 04162780169, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bergamo, REA BG-440579, assistita e rappresentata in via disgiunta dagli avv.ti Tommaso Senni e Riccardo Ravasio

-RICORRENTE IN PROPRIO-

Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso proposto in proprio dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 C.C.I.I.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, manifestamente evincibile dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso;

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba90639
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c410



considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo C.C.I.I., poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Bergamo;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.;

ritenuto di indicare come curatore il dr. Stefano Grossi, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

visto l'art. 49 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di CASABRIKO s.r.l., con sede legale in Adrara San Martino (BG), via Castello n. 43, C.F. e P. IVA 04162780169, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bergamo, REA BG-440579;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina Curatore il dr. Stefano Grossi cf. GRSSFN62P14A794X;

ordina al debitore di depositare – ove non già prodotti - entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.;



stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10.06.2025, ore 9.20;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo C.C.I.I. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinques* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e al Curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, lì 19.02.2025.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Dott. Luca Verzeni

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

